



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 3 Modifiche agli studi di settore
- 3 Associazioni di carattere storico -culturale
- 3 Revisione delle BCC
- 3 Richiesta di esenzione dalla *Tobin tax*
- 4 Iscrizione nel registro delle imprese delle società di mutuo soccorso
- 4 Principi italiani di valutazione
- 4 Misure per incentivare la produttività del lavoro per il periodo 1/01/13 – 31/12/13
- 4 Principi contabili internazionali
- 4 IMU – chiarimenti ministeriali

Prassi

- 6 Aliquota IVA applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale
- 6 *Vademecum* per il 5 per mille
- 6 Avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio
- 6 Bollettino del *Ruling* internazionale
- 6 Accertamento del cambio valute del mese di Febbraio
- 7 Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari
- 7 Comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa in godimento a soci o familiari
- 7 Prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria
- 7 Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- 7 Estratto conto di Equitalia
- 8 Scambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati delle unità immobiliari
- 8 Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni
- 8 Codici tributo per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF
- 8 Ulteriori chiarimenti in tema di *participation exemption*
- 9 Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto
- 9 Regime impositivo dei contratti di finanziamento bancario stipulati all'estero

Dottrina

- 10 Fatturazione
- 10 Diritto d'autore e digitalizzazione
- 10 Consorzi, società consortili e requisiti soggettivi
- 11 Pubblicità del contratto di rete: questioni applicative
- 11 Pubblicità dell'avviso di convocazione nelle Spa non quotate



NORMATIVA

<p>Modifiche agli studi di settore</p> <p>Approvate modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali; per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art.10-bis della Legge n.146/98. <p>Sono state, inoltre, approvati interventi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> al correttivo per le attività professionali applicabile nel caso di stabili collaborazioni; all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet», applicabile allo studio di settore VM05U (commercio al dettaglio abbigliamento, calzature e accessori). <p>Le modifiche agli studi di settore approvate si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/12, ad eccezione degli interventi relativi allo studio VM05U applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 21/03/13, pubblicato in G.U. n.73 del 27/03/13 e decreto 28/03/13, pubblicato in G.U. n.76 del 30/03/13</i></p>														
<p>Associazioni di carattere storico -culturale</p> <p>Ecco l'elenco, per l'anno d'imposta 2012, delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, che in base a quanto previsto dall'art.1, co.185, Legge n.296/06, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'art.74, co.1 del Tuir, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR n.600/73.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 13/02/13, pubblicato in G.U. n.65 del 18/03/13</i></p>														
<p>Revisione delle BCC</p> <p>Determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico decreto del 12/12/12, pubblicato in G.U. n.65 del 18/03/13</i></p>														
<p>Misura del contributo – è determinata in base a parametri rilevati al 31/12/12, secondo la collocazione (che richiede il possesso contestuale di entrambi i parametri previsti) nelle fasce della seguente tabella:</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fasce e importo</th> <th colspan="2">Parametri</th> </tr> <tr> <th>Numero soci</th> <th>Totale attivo (migliaia di euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 1.980,00</td> <td>fino a 980</td> <td>fino a 124.000</td> </tr> <tr> <td>€ 3.745,00</td> <td>da 981 a 1680</td> <td>da 124.001 a 290.000</td> </tr> <tr> <td>€ 6.660,00</td> <td>oltre 1681</td> <td>oltre 290.000</td> </tr> </tbody> </table>		Fasce e importo	Parametri		Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000	€ 6.660,00	oltre 1681	oltre 290.000
Fasce e importo	Parametri														
	Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)													
€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000													
€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000													
€ 6.660,00	oltre 1681	oltre 290.000													
<p>Le BCC che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.</p> <p>Regole particolari sono previste per le BCC in scioglimento e per le BCC di nuova costituzione. Il pagamento avviene mediante F24 utilizzando specifici codici tributo.</p>															
<p>Richiesta di esenzione dalla Tobin tax</p> <p>Approvate le modalità per la richiesta di esenzione dalla Tobin tax per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (<i>market making</i>).</p>	<p><i>Consob, delibera n.18494 del 13/03/13, pubblicata sul sito il 16/03/13</i></p>														
<p>Decreto MEF del 21 febbraio 2013, art.16, co.3, lett.a, prima parte: sono esenti da imposta le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (<i>market making</i>), a condizione che il soggetto che svolge tale attività sia stato ammesso a fruire dell'esenzione dall'autorità individuata dall'art.17 del Regolamento n.236/2012.</p> <p>In taluni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità è ammesso a fruire dell'esenzione dall'imposta anche in assenza dell'autorizzazione prevista, purché abbia provveduto a inoltrare apposita istanza alla Consob.</p>															



Istanza – deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato alla delibera inviato attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, all'attenzione della Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading, ovvero tramite raccomandata, anticipandone il contenuto all'indirizzo shortselling-service@consob.it. L'istanza non costituisce richiesta di esenzione ex art.17 del Regolamento n.236/12.

Soggetti non ammessi a presentare l'istanza - i soggetti che svolgono attività di *market making*, come definita dal Regolamento n.236/12, su un mercato o un sistema multilaterale di negoziazione dell'UE. Tali soggetti sono tuttavia ammessi a fruire dell'esenzione per l'attività di *market making* dall'autorità competente, come definita dall'art.17 del Regolamento n.236/12.

Iscrizione nel registro delle imprese delle società di mutuo soccorso

Le società di mutuo soccorso, ai fini dell'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, devono avere la locuzione «*società di mutuo soccorso*» nella loro denominazione. Per l'iscrizione, tra gli altri adempimenti, devono presentare istanza all'ufficio del registro delle imprese, unendo il proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli art.1, 2 e 3, Legge n.3818/1886. È stata, inoltre, istituita la 3^a sezione dell'albo delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla Legge n.3818/1886.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto del 6/03/13, pubblicato in G.U. n.66 del 19/03/13

Principi italiani di valutazione

Approvata la bozza della prima parte dei PIV (Principi italiani di valutazione) sulla rete concettuale di base. La rete concettuale di base contiene i concetti, le definizioni e i principi generali cui fanno riferimento i PIV ed è parte integrante degli stessi in quanto la sua conoscenza consente di comprendere meglio i principi che verranno sviluppati nelle parti successive e di interpretarli correttamente.

[Fondazione Organismo italiano di valutazione, Exposure draft n.1 del 20/03/13](#)

Misure per incentivare la produttività del lavoro per il periodo 1/01/13 – 31/12/13

Con riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad € 40.000, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, per un importo non superiore ad € 2.500 lordi, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del 22/01/13 pubblicato in G.U. n.75 del 29/03/13

Principi contabili internazionali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 90 del 28 marzo 2013 il Regolamento (UE) 301/2013 della Commissione del 27/03/13, che adotta i *Miglioramenti ai principi contabili internazionali – Ciclo 2009-2011*. In particolare, le modifiche dell'Appendice D dell'IFRS 1 e dei principi contabili internazionali IAS 16 e IAS 34, rappresentano chiarimenti o correzioni dei principi in questione. Le modifiche dell'IFRS 1, dello IAS 1 e dello IAS 32, comportano cambiamenti delle previsioni esistenti oppure la formulazione di linee guida aggiuntive in merito all'implementazione di tali previsioni. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013.

[Organismo italiano di contabilità, regolamento UE 301/2013 pubblicato sul sito il 28/03/13](#)

IMU – chiarimenti ministeriali

Chiarimenti in materia di Imu, circa:

- gli immobili ad uso produttivo del gruppo D;
- la pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- il termine di presentazione della dichiarazione relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzioni n. 5 e 6 del 28/03/13



Immobili del gruppo D - i Comuni per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76%, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3%. È, invece, esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76% per detta tipologia di immobili.

Un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art.13, co.8 del D.L. n.201/11 prevede espressamente la riduzione allo 0,2% dell'aliquota *standard* a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Pubblicazione sul sito del MEF delle aliquote - ai fini del versamento della prima rata dell'IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30/04/13, sul sito www.finanze.it. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

Assegnazione della casa coniugale - l'art.4, co.12-*quinquies* del D.L. n.16/12, stabilisce che *"ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale ... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*.

Dalla portata applicativa di tale disposizione devono essere esclusi i casi in cui il Legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto con l'art.6 della Legge n.392/1978, il quale prevede che *"in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo"*. In questa ipotesi, infatti, il Legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall'art.4, co.12-*quinquies* del D.L. n.16/12. Pertanto, quest'ultima disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota*, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - Termine di presentazione della dichiarazione IMU - nelle istruzioni alla dichiarazione IMU è stato precisato che per questi immobili *"per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella della chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi"*. Nella circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, è stato precisato che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della presentazione della dichiarazione IMU è stato affermato che il periodo d'imposta richiamato nelle istruzioni al modello di dichiarazione IMU dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile. Pertanto, a titolo esemplificativo, è stato considerato il caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012; in tale ipotesi, l'incremento del valore dell'immobile deve essere preso in considerazione per il versamento dell'IMU relativo all'anno 2013, poiché è in questo anno che il contribuente viene a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili. Inoltre, la dichiarazione dell'IMU per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.



PRASSI

<p>Aliquota IVA applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale</p> <p>Gli oli e grassi di origine animale e vegetale, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW - sono equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n.633/1972, alla cui cessione si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%.</p> <p>Laddove in via precauzionale sia stata applicata l'aliquota ordinaria, è consentita l'emissione di note di variazione ex art.26, terzo comma del DPR n.633/1972, entro un anno dall'emissione dell'originario documento. Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l'imposta all'Erario (Ris. 17 ottobre 2001, n.161).</p> <p>Tali chiarimenti sono stati, in ogni caso, subordinati all'effettivo inquadramento dei prodotti forniti dalla società istante nei codici della nomenclatura combinata della tariffa doganale ad uso integrata da NC 1507 a 1518, sulla base dell'esame delle caratteristiche dei prodotti compiuto dalla competente amministrazione doganale.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.17 del 18/03/13</i></p>
<p>Vademecum per il 5 per mille</p> <p>Ecco per gli enti interessati un orientamento degli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio del 5 per mille al fine di richiamare l'attenzione sugli adempimenti che in passato sono stati più frequentemente causa di esclusione dal contributo.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.6 del 20/03/13</i></p>
<p>Calendario per associazioni ed enti del volontariato interessati al cinque per mille:</p> <ul style="list-style-type: none">• 22 marzo, data d'apertura della procedura di iscrizione;• 7 maggio, termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;• 20 maggio, ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;• 1 luglio, termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato;• 30 settembre, termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.	
<p>Avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio</p> <p>Approvate le avvertenze in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative (tributarie) di competenza degli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.35137 del 20/03/13</i></p>
<p>Bollettino del Ruling internazionale</p> <p>Consultabile il Bollettino del Ruling di standard internazionale. Dai dati relativi alle procedure attivate in base all'art.8 del D.L. n.269/03 emerge che sono sempre di più le imprese con attività internazionale che decidono di definire preventivamente con l'Amministrazione Finanziaria la propria posizione fiscale principalmente in materia di <i>transfer pricing</i>, interessi, dividendi e <i>royalties</i>.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 19/03/13</i></p>
<p>Accertamento del cambio valute del mese di Febbraio</p> <p>Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, sono accertate per il mese di Febbraio 2013 le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune delle valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della Direzione Centrale Normativa del 22/03/13</i></p>



<p>Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari</p> <p>Stabilite le modalità e i seguenti termini per l'invio da parte degli operatori finanziari dei dati sui saldi dei rapporti e quelli aggregati delle movimentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 31/10/13, i dati relativi al 2011;• entro il 31/03/14, i dati relativi al 2012;• entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del n.37561 del 25/03/13</i></p>
<p>Comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa in godimento a soci o familiari</p> <p>Prorogato dal 31/03/13 al 15/10/13 il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del n.37550 del 25/03/13</i></p>
<p>Prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria</p> <p>Corretta interpretazione dell'art.41 D.L. n.331/93: con riferimento alla documentazione idonea per provare l'avvenuto trasporto dei beni in altro Paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato CMR, è stato confermato l'obbligo, da parte dell'operatore nazionale, di provare l'avvenuta cessione intracomunitaria a giustificazione del mancato addebito dell'IVA in fattura, conservando a supporto tutta la documentazione già prevista nella precedente risoluzione n.345/07.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.19 del 25/03/13</i></p>
<p>Pertanto, costituiscono mezzi di prova idonei a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo;2. l'insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario): ad esempio il DDT. <p>È da ritenersi ammissibile anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha, altresì, raggiunto il territorio di un altro Stato membro.</p>	
<p>Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• il <i>software</i> per iscriversi negli elenchi del 5 per mille 2013 (enti del volontariato e Associazioni sportive dilettantistiche);• l'aggiornamento dell'elenco banche convenzionate (F24);• l'aggiornamento dei modelli e delle istruzioni (bozze) - studi di settore;• l'aggiornamento del <i>software</i> di compilazione Gerico 2013 (versione beta) - studi di Settore;• la nuova versione del modulo di controllo per le comunicazioni dei dati relativi alla Direttiva Risparmio versione (1.0.4).	<p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dal 16/03/13 al 31/03/13</i></p>
<p>Estratto conto di Equitalia</p> <p>Pubblicata la guida all'estratto conto online per verificare direttamente sul sito www.gruppoequitalia.it la propria situazione debitoria nei confronti di Equitalia. In tal modo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• sapere se ci sono cartelle da pagare;• conoscere il dettaglio dei singoli tributi;• conoscere la ripartizione degli interessi e delle altre spese;• controllare il piano di dilazione in corso con le relative rate;• verificare i provvedimenti emessi;• pagare <i>online</i> quanto dovuto.	<p><i>Equitalia, guida, pubblicata sul sito</i></p>



<p>Scambio tra l’Agenzia delle entrate e i Comuni dei dati delle unità immobiliari</p> <p>L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alla superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/98, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria;• ai fini delle attività di accertamento di cui all’art.14, co.9 del D.L. n.201/11, i dati relativi alla superficie determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.39724 del 29/03/13</i></p>
<p>Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni</p> <p>A integrazione dell’elenco di cui al punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n.2013/26948 dell’1/03/13, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli ulteriormente indicati nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none">• Australia;• India;• Stati Uniti d’America.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.40010 del 29/03/13</i></p>
<p>Codici tributo per il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF</p> <p>Per il versamento delle somme dovute a titolo di addizionale comunale all’IRPEF (imposta, interessi e sanzioni) a seguito delle comunicazioni inviate ex art.36-bis del DPR n.600/73, per l’anno d’imposta 2011 e successivi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• “910B” denominato “Art.36-bis, DPR n.600/73 – addizionale comunale all’Irpef - IMPOSTA”;• “911B” denominato “Art.36-bis, DPR n.600/73 – addizionale comunale all’Irpef – INTERESSI”;• “912B” denominato “Art.36-bis, DPR n.600/73 – addizionale comunale all’Irpef – SANZIONE”. <p>I suddetti codici sono utilizzati nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’art.36-bis del DPR n.600/73, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto a partire dall’anno d’imposta 2011.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.21 del 29/03/13</i></p>
<p>Ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption</p> <p>Forniti ulteriori chiarimenti, a integrazione di quanto precisato con la circolare n.36/E del 4 agosto 2004, relativamente all’istituto della c.d. <i>participation exemption</i>. L’applicazione dell’istituto dipende dal verificarsi di precise condizioni e si giustifica in una logica complessiva di sistema.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.7 del 29/03/13</i></p>
<p>Il documento di prassi si è espresso con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• al concetto di esercizio di impresa commerciale di cui all’art.87, co.1, lett.d) del TUIR;• ai criteri per la verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di <i>start up</i>;• ai rapporti tra la fase di <i>start up</i> e il requisito della commercialità;• alle imprese immobiliari di gestione in relazione al c.d. principio di “prevalenza”;• all’individuazione del requisito di commercialità in presenza dell’esercizio congiunto di attività commerciali e non commerciali;• ai rapporti tra la disciplina della <i>participation exemption</i> e le società non operative;• all’applicazione dell’art.87, co.5 del TUIR in presenza di <i>holding</i>;• al periodo di ininterrotto possesso di cui all’art.87, co.1, lett.a) del TUIR in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni;• ai criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in uno stesso comparto (immobilizzato o circolante).	

**Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto**

Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, la dichiarazione per fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata entro il 30 aprile. Per la presentazione della dichiarazione è disponibile un *software* all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Il beneficio riconoscibile è pari ad € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.

Hanno diritto al beneficio:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n.422/97;
3. le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge n.1822/1939, al regolamento (CEE) n.684/92 del Consiglio, e al D.Lgs. n.422/97;
4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Sono, pertanto, esclusi dal rimborso i soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate. I crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 potranno essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre dell'anno 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31/12/14. Da tale data decorre il termine, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30/06/15.

*Agenzia delle
Dogane, nota
n.36996 del
26/03/13*

Regime impositivo dei contratti di finanziamento bancario stipulati all'estero

Quesito: si chiede di conoscere il corretto trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia.

Risposta: qualora il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento risulti già da scrittura privata semplice, prima che da atto pubblico o da scrittura privata autenticata sottoscritta all'estero, si può ritenere che l'atto è formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricade nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva. In tal caso, infatti, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata sottoscritta all'estero concretizza una mera riproposizione dell'accordo già raggiunto con la scrittura privata semplice e non assume rilevanza ai fini del presupposto di territorialità di cui al citato art.2 del TUR.

Tale fattispecie potrebbe ricorrere, ad esempio, laddove venga reperito in sede di controllo un "term sheet" o altra documentazione da cui risulti già avvenuta la formazione del consenso in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento riproposti con l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata sottoscritta all'estero.

Gli enti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sostitutiva devono dichiarare, ai sensi dell'art.20 del DPR 29 settembre 1973, n.601, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta.

*Agenzia delle
Entrate, risoluzione
n.20 del 28/03/13*



DOTTRINA

Fatturazione Descritti alcuni dei principali aspetti della nuova disciplina sulla fatturazione introdotta dalla Legge n.228/12, che ha modificato l'art.21 del DPR n.633/72.	<u>Fondazione Accademia romana di ragioneria, nota operativa n.1/13</u>
<p>Tra le altre, i Ragionieri hanno fornito le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• le fatture emesse dall'1/01/13 devono essere numerate progressivamente e in modo univoco;• è possibile emettere fattura semplificata <i>ex art.21-bis</i> per operazioni di importo non superiore ad €100. In tal caso si può omettere l'importo dell'imposta evidenziando, però, l'aliquota utilizzata;• le fatture emesse (anche semplificate) devono riportare i dati dell'acquirente, tra i quali è obbligatoria l'indicazione della partita Iva (o codice fiscale);• riguardo alle operazioni territorialmente non rilevanti nel territorio dello Stato:<ul style="list-style-type: none">– ove soggette a <i>reverse charge</i> nel Paese UE devono essere comunque fatturate. Deve essere indicata l'annotazione "<i>inversione contabile</i>", se l'imposta è dovuta da un soggetto passivo Ue nel proprio Stato;– se non soggette al meccanismo dell'inversione, il soggetto passivo nazionale è obbligato ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale per assolvere il tributo all'estero;– qualora l'imposta non fosse dovuta (per le operazioni rilevanti territorialmente in un Paese <i>extra</i> UE) si deve riportare nel documento l'annotazione "operazione non soggetta".	
Diritto d'autore e digitalizzazione Illustrate le iniziative in attuazione dell'Agenda digitale europea per la promozione della digitalizzazione e della diffusione delle opere orfane, ossia quelle in cui i titolari dei diritti non sono individuati o rintracciabili, e delle opere fuori commercio ancora coperte dai diritti di proprietà intellettuale ma non più disponibili sui canali di vendita. Opere orfane - è stata adottata la direttiva 2012/28/UE, che riguarda in particolare la digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico di libri, riviste, opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati negli archivi di biblioteche, istituti di istruzione, musei e istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 29 ottobre 2014. Opere fuori commercio - la Commissione promuove accordi volontari tra le parti interessate per giungere a una digitalizzazione su larga scala delle opere disponibili presso biblioteche e altri istituti culturali.	Assonime, circolare n.7/13
Consorzi, società consortili e requisiti soggettivi Analizzata la disciplina dei consorzi dal punto di vista dei soggetti che possono essere parti del contratto o partecipare alla società consortile.	<u>Consiglio nazionale del notariato, studio n.248/12 pubblicato sul sito il 22/03/13</u>
Soggetti del consorzio - presupposto indefettibile per la partecipazione ad un consorzio così come alla società consortile è la qualità di imprenditore commerciale. La cessazione di tale qualifica determinerebbe il venir meno della ragione della stessa partecipazione al contratto associativo. La nozione comprende qualunque soggetto la cui attività rientri nella definizione di cui all'art.2082 c.c., vale a dire: <ul style="list-style-type: none">• imprenditori commerciali e agricoli;• imprenditori grandi, medio-grandi e piccoli;• imprenditori individuali ed enti collettivi;• imprenditori privati o pubblici, purché esercitino un'impresa;• soggetti che siano in procinto di iniziare l'attività di impresa;• associazioni tra imprenditori;• altri consorzi.	



Professionisti – il professionista non è un imprenditore. Pertanto, l'attuale disciplina non sembra consentire la costituzione di società consortili (e consorzi) tra professionisti, sebbene le funzioni che la società tra professionisti svolgerà possano in concreto - con riguardo al singolo incarico - sostanziarsi in una regolamentazione di fasi delle attività professionali dei soci.

Pubblicità del contratto di rete: questioni applicative

Analizzato il regime pubblicitario del contratto di rete

[Consiglio nazionale del notariato, studio n.5/13 pubblicato sul sito il 22/03/13](#)

Pubblicità del contratto di rete – il periodo iniziale del comma 4- *quater*, dell'art.3 del D.L. n.5/09 stabilisce che *“il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”*.

Soggettività giuridica della rete - la rete di imprese contrattualmente dotata, per scelta dei contraenti, di un fondo comune e di un organo comune, può acquisire, per (ulteriore) scelta dei medesimi contraenti, la soggettività giuridica.

Pubblicità della rete (soggetto giuridico) - la rete è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Come disposto dal terzo periodo del comma 4-*quater*, la soggettività giuridica consegue infatti all'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Parere dei notai - è necessario discernere le due forme di pubblicità. Il contratto di rete è soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese, senza che ciò implichi necessariamente la soggettività della rete. Qualora i contraenti intendano dar vita ad un soggetto di diritto, il contratto di rete deve essere iscritto *“nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede”*; tale ultima iscrizione costituisce una forma di pubblicità autonoma e non complementare a quella delle singole imprese aderenti.

Secondo i notai la pubblicità nella sezione ordinaria è esclusiva e sufficiente (non si aggiunge a quella complementare compiuta presso ogni singola impresa aderente *ex primo* periodo del comma 4-*quater*). Ne consegue che anche le modifiche al contratto della rete-soggetto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sua sede.

Manifestazione di volontà per la soggettività giuridica – è necessaria un'esplicita manifestazione di volontà dei contraenti a favore della soggettività giuridica, in assenza della quale la rete non è destinata ad assumere tale qualità. In mancanza di tale manifestazione espressa il notaio provvede all'iscrizione ai sensi del primo periodo del comma 4-*quater*, presso il registro delle imprese di ogni impresa aderente, piuttosto che alla sezione ordinaria.

Opzione successiva per la soggettività giuridica - l'opzione per la soggettività giuridica non rappresenta una mera modifica contrattuale, e, dunque, richiede il consenso unanime dei partecipanti alla rete.

Pubblicità dell'avviso di convocazione nelle Spa non quotate

Analizzata la disciplina relativa alle modalità di pubblicazione o comunicazione dell'avviso di convocazione nelle Spa non quotate.

[Consiglio nazionale del notariato, studio n. 15/2013 pubblicato sul sito il 22/03/13](#)

Disciplina generale – la disciplina dell'avviso di convocazione che opera in assenza di norme di statuto e per ogni tipo di Spa, impone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Lo statuto può prevedere in tutti i tipi di S.p.A. alternativamente la pubblicazione nel termine dei 15 giorni:

- sulla Gazzetta Ufficiale;
- su almeno un quotidiano nominativamente indicato nello statuto.

Nel caso di società c.d. *“chiuse”*, ossia società che non è quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, lo statuto può prevedere che la pubblicazione dell'avviso di convocazione avvenga con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

I problemi applicativi relativi alla disciplina suddetta sono stati affrontati nello studio dai notai.



Termine legale di convocazione - il termine legale di convocazione non deve computarsi a giorni liberi. In particolare, non va computato il giorno dal quale il termine inizia a decorrere e deve computarsi il giorno di scadenza, con l'unica particolarità che, trattandosi di termine a ritroso, il *dies a quo* è quello dell'assemblea e il *dies ad quem* è quello della Pubblicazione.

Scelta della modalità di convocazione - la norma non chiarisce se lo statuto debba scegliere un'unica modalità di convocazione tra G.U. e quotidiano o possa, viceversa, prevederle entrambe lasciando la scelta della modalità alla discrezionalità di chi opera la convocazione. Sul punto, i notai ritengono preferibile lasciare all'organo amministrativo una certa facoltà di scelta tra modalità di convocazione previste statutariamente, purché non si renda particolarmente gravoso per il socio il contemporaneo monitoraggio di più fonti di notizie.

Diffusione del quotidiano - circa l'ampiezza della diffusione del quotidiano scelto per la comunicazione i notai ritengono che debba essere rispettato il principio di buona fede e il requisito minimo di informazione spettante al socio desumibile dall'art.2379, co.3 c.c., per cui la sufficiente diffusione del quotidiano sarà da vagliare in relazione alla particolare compagine sociale. È dubbio se la pubblicazione dell'avviso di convocazione possa avvenire su un quotidiano "on line".

Altre problematiche - Tra gli altri aspetti analizzati:

- la possibilità di prevedere statutariamente il cumulo tra un avviso di convocazione *in incertam personam* e un avviso di convocazione *ad personam*;
- la convocazione (per previsione statutaria) con avviso personale;
- la legittimazione passiva all'avviso di convocazione;
- l'individuazione del domicilio del destinatario dell'avviso;
- l'obbligo di rendere conoscibile l'avviso di convocazione o obbligo di renderlo effettivamente conosciuto;
- l'analiticità della clausola statutaria che prevede l'invio *ad personam* con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- i mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione.